

BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.

STATUTO

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

ART. 1

1. La Società è denominata "Banca Popolare di Spoleto S.p.A." e può anche utilizzare l'acronimo "B.P.S. S.p.A."

ART. 2

1. La Società ha sede legale e Direzione Generale in Spoleto, Piazza PIANCIANI n. 5.
2. L'Assemblea Straordinaria può istituire, sopprimere o trasferire sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.
3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, sopprimere o trasferire dipendenze e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

ART. 3

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'Assemblea Straordinaria.

ART. 4

1. La Società ha per oggetto l'attività bancaria. Fatte salve le riserve di legge, la Società può altresì esercitare ogni altra attività finanziaria secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse e strumentali.
2. La Società può altresì compiere tutte le operazioni necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II

CAPITALE - Azioni

ART. 5

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 62.136.899,60 (sessantaduemilioni centotrantaseimilaottocentonovevirgolasessanta). Esso è rappresentato da 21.879.190 (ventunomilionioctocentosettantanovemilacentonovanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,84 (duevirgolaottantaquattro) ciascuna.
2. Oltre alle azioni ordinarie possono essere emesse, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, anche azioni fornite di diritti diversi. L'Assemblea potrà altresì deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, ai sensi dell'art. 2348 del codice civile, da assegnare individualmente al personale dipendente e dovrà comunque adottare misure intese a favorire l'ingresso nella compagine sociale dei propri dipendenti. A tale scopo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, dovranno in particolare essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti un dieci per cento delle azioni emesse in occasione di ogni aumento di capitale.
Le azioni sono emesse e circolano secondo le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

3. La Società può emettere a norma di legge, obbligazioni anche convertibili in proprie azioni o in azioni di altre Società controllate.
4. La qualità di socio comporta adesione allo statuto ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità.

TITOLO III

ASSEMBLEA

ART. 6

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea dei soci, fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche norme di legge, è convocata a cura del Presidente, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione nell'ambito del Comune di Spoleto.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata a cura del Vice Presidente Vicario.
3. L'Assemblea in sede ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 7

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento anche di questi, la presidenza è assunta dall'altro Vice Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, proposto dal Presidente medesimo ed approvato dalla maggioranza dei soci presenti.
3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, controlla il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2372 cod. civ. ed in genere il diritto di intervento, propone all'Assemblea degli eventuali scrutatori, sceglie il notaio nei casi in cui la presenza di questi sia necessaria ovvero venga dallo stesso Presidente ritenuta opportuna; sovrintende altresì al corretto svolgimento della riunione, potendo, in particolare, regolare l'ordine e il tempo degli interventi, le proposte di voto, le modalità di votazione e di scrutinio, nonché, in caso di assenza del notaio, la verbalizzazione; accerta i risultati delle votazioni. Il Presidente determina infine il giorno del rinvio dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2374 cod. civ..

ART. 8

1. Fatta salva la diversa disciplina in materia di sollecitazione e raccolta delle deleghe di voto, la rappresentanza nell'Assemblea è conferita mediante delega scritta.
2. L'astensione dal voto, che non dipenda da conflitto di interessi, equivale ad ogni effetto di legge a voto contrario. In caso di parità tra voti favorevoli e contrari la relativa proposta si considera respinta.
3. L'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge. Le deliberazioni relative al trasferimento della sede sociale e degli uffici della Direzione Generale fuori del Comune di Spoleto, ovvero relative allo scioglimento anticipato ed al mutamento dell'oggetto sociale della Società, dovranno in ogni caso essere assunte con la maggioranza di quattro quinti del capitale sociale.
4. Per la modificazione degli articoli 9 e 11 e per la delibera riguardante la fusione per incorporazione della Società sarà necessario, tanto in prima che in seconda convocazione, nonché in terza ove del caso, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. La maggioranza dei quattro quinti è invece richiesta per la modificazione del secondo periodo del comma precedente e di questa disposizione.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE

ART. 9

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore ad undici e non superiore a quindici. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali è necessario indicare i singoli candidati, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono contenere un numero di Amministratori da eleggere, pari a quello massimo previsto statutariamente.
3. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nelle Assemblee ordinarie ("quota di partecipazione"), ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dalla Consob in attuazione alle disposizioni vigenti. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori è indicata la quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste.
4. Ogni socio titolare del diritto di voto può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
5. Ogni lista deve specificatamente indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge. In calce alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e sul loro eventuale possesso dei requisiti di indipendenza.
6. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità prescritti dalla legge.
7. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le medesime liste, con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e sul loro eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, devono essere messe a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale, presso la Società di Gestione del Mercato e nel sito Internet della Società.
8. I certificati rappresentativi delle azioni che integrino la quota di partecipazione di cui al precedente comma 3 dovranno essere depositate nei termini stabiliti dalla legge ai fini dell'intervento in Assemblea.
9. Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.
10. Ogni socio può votare una sola lista. Il voto espresso in violazione di tali prescrizioni non sarà computato.
11. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di candidati pari a quello degli Amministratori da eleggere meno uno. Il restante Amministratore sarà il candidato indicato per primo nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
12. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle

liste. In caso di parità tra le liste è eletto il candidato della lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine dalla maggioranza dei soci.

13. Se fra i candidati individuati ai sensi dei due commi precedenti non ve ne siano almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge, in luogo dell'ultimo o degli ultimi due candidati, privi di tali requisiti, che siano stati tratti dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti, saranno eletti il primo o i primi due candidati, secondo l'ordine progressivo di presentazione della medesima lista, che siano in possesso dei suddetti requisiti ("Amministratori indipendenti").

14. Se per qualsiasi ragione viene a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero Consiglio. Il Consiglio conserva comunque integri i propri poteri, ai sensi di legge, sino alla sua ricostituzione e convoca immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e, se confermati, andranno a scadere insieme agli altri Amministratori già in carica. Se sia venuto a mancare l'Amministratore designato dalla minoranza, questi sarà sostituito dal candidato indicato al posto successivo nell'elenco della stessa lista da cui fu tratto l'Amministratore cessato dalla carica nonché, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal candidato successivo.

16. L'Amministratore nominato come indipendente ai sensi del precedente comma 13 che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

In tal caso, o quando comunque cessi dalla carica un Amministratore indipendente, questi dovrà essere sostituito ai sensi del comma precedente con un nuovo Amministratore in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

17. Il Consiglio, elegge tra i suoi membri un Presidente, nonché due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni di Presidente sono assunte dall'altro Vice Presidente.

18. Il Consiglio nomina un Segretario, scelto anche tra i dirigenti o i funzionari della Società.

ART. 10

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola presso la Sede Sociale su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di un Vice Presidente, di norma una volta al mese e comunque nel luogo indicato dall'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario, lo giudichi necessario od opportuno; nonché quando ne sia fatta espressa richiesta da almeno quattro Consiglieri o da ciascun Sindaco, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, audioconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

3. La Convocazione, ai sensi del comma precedente, è effettuata mediante avviso contenente gli argomenti da trattare, inviato ai Consiglieri, ai Sindaci Effettivi ed al Direttore Generale a mezzo raccomandata, corriere, telefax, telegramma o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In casi di particolare urgenza, il suddetto termine può essere più breve, con un minimo di due giorni lavorativi. Sono, in ogni caso valide, le riunioni a cui intervengano tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci Effettivi.

4. In ogni caso, l'elenco dettagliato delle materie da trattare, con la relativa documentazione, è a disposizione dei membri del Consiglio presso il Segretario, almeno due giorni lavorativi prima della riunione.
5. Alle riunioni del Consiglio assistono i Sindaci ed interviene, con funzioni consultive e potere di proposta, il Direttore Generale; se nominati, possono essere chiamati ad assistere il Vice Direttore Generale o i Vice Direttori Generali.
6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di Sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Il Presidente della seduta sovrintende al corretto svolgimento della riunione, potendo, in particolare, regolare l'ordine e il tempo degli interventi, le proposte di voto e la verbalizzazione.
7. Le riunioni del Consiglio risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro, vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario delle singole riunioni.
8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.
9. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la maggioranza assoluta degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 11

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge e per Statuto è riservato all'Assemblea.
2. È riservata in ogni caso all'esclusiva competenza del Consiglio ogni decisione concernente:
 - la definizione delle linee strategiche;
 - l'istituzione, soppressione e trasferimento di dipendenze e rappresentanze in misura superiore a quanto indicato nel piano strategico;
 - la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
 - la predisposizione dei budgets periodici;
 - l'approvazione e la modifica di regolamenti interni;
 - la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;
 - le deliberazioni in ordine all'acquisizione di partecipazioni di controllo in banche e società finanziarie, nel rispetto dell'art. 2361 cod. civ. nonché la nomina e la designazione di rappresentanti in seno ad organi amministrativi o di controllo di Società, consorzi, associazioni, istituzioni ed enti al cui capitale la Società partecipi o sia prevista la presenza di rappresentanti della Società medesima;
 - l'approvazione della struttura organizzativa della Banca;
 - l'assunzione di personale, le promozioni, il trattamento economico e l'assunzione di provvedimenti disciplinari comportanti il licenziamento del personale dipendente;
 - la nomina e la revoca del Direttore Generale;
 - la nomina e la revoca di uno o più Vice Direttori Generali;
 - la determinazione dei criteri per l'esecuzione dei controlli ed in genere delle istruzioni di vigilanza;
 - il controllo affinché il preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti a sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
3. Il Consiglio può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., proprie specifiche attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da sei membri. Del Comitato Esecutivo fanno parte in ogni caso il Presidente ed i Vice Presidenti. Il Comitato è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Segretario del Consiglio. Il Comitato Esecutivo, se nominato, ha anche funzioni di natura consultiva e di supporto per il Consiglio d'Amministrazione.

ART. 12

1. Il Consiglio può delegare, mediante appositi regolamenti, proprie specifiche attribuzioni al Direttore Generale, a Dirigenti, Funzionari e Dipendenti della Società. Il Consiglio può conferire poteri a singoli Consiglieri, unicamente per atti determinati o singoli negozi.
2. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti con la relativa facoltà di rappresentare la Società.
3. Tutti gli organi ed i soggetti delegati hanno l'obbligo di riferire, almeno ogni novanta giorni, circa l'attività svolta, per quanto di loro competenza, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

ART. 13

1. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle Società controllate; con particolare riferimento alle operazioni nelle quali i membri del Consiglio abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale.

ART. 14

1. Agli Amministratori spetta un emolumento annuo fisso ed una medaglia di presenza, per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché il rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nella misura e modalità stabilite dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Per gli Amministratori investiti di particolari cariche e funzioni si applica l'art. 2389, comma 3, cod. civ.

ART.15

1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di regola due volte al mese e comunque ogni qual volta lo stesso ne ravvisi la necessità o l'opportunità, ovvero gliene sia fatta richiesta da almeno due componenti, o da un Sindaco, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Comitato è convocato dal Vice Presidente Vicario.

2. È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per videoconferenza, audioconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

3. La convocazione del Comitato Esecutivo è effettuata mediante avviso contenente gli argomenti da trattare, inviato ai componenti il Comitato, ai Sindaci Effettivi ed al Direttore Generale a mezzo raccomandata, corriere, telefax, telegramma o posta elettronica, almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. In casi di particolare urgenza, il suddetto termine può essere anche di un giorno lavorativo. Sono, in ogni caso valide, le riunioni a cui intervengano tutti i componenti il Comitato e tutti i Sindaci Effettivi.

4. In ogni caso, l'elenco dettagliato delle materie da trattare, con la relativa documentazione, è a disposizione dei membri del Comitato Esecutivo presso il Segretario, almeno un giorno lavorativo prima della riunione.

5. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei Componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
6. Alle riunioni del Comitato Esecutivo assistono i Sindaci ed interviene con funzioni consultive e diritto di proposta il Direttore Generale; se nominati, possono essere chiamati ad assistere il Vice Direttore Generale o i Vice Direttori Generali.
7. Le riunioni del Comitato Esecutivo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro, vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.
8. In casi di urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere decisioni di competenza del Consiglio, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva del Consiglio stesso. Delle decisioni assunte in via di urgenza è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.

TITOLO V

PRESIDENZA E RAPPRESENTANZA

ART 16

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale ed in giudizio della Società. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza legale ed in giudizio spetta al Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento anche di questi, la rappresentanza legale ed in giudizio spetta all'altro Vice Presidente. La rappresentanza in giudizio comprende la facoltà di compiere ogni atto e promuovere ogni azione per la tutela dei diritti e degli interessi della Società nonché quella di conferire procura alle liti.
2. Il Presidente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12 comma 2, può conferire la rappresentanza della Società, per singoli atti o per determinate categorie di atti, a singoli Amministratori, a Dipendenti della Società, ovvero a terzi estranei alla Società.
3. Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente Vicario, nell'interesse della Società e su proposta del Direttore Generale che evidenzia i motivi di assoluta ed improrogabile urgenza, in ogni caso con il parere favorevole di almeno un Vice Presidente, può prendere qualsiasi provvedimento qualora non possa provvedervi tempestivamente il Consiglio o il Comitato Esecutivo, fatta comunque eccezione per le decisioni riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, portando a conoscenza di quanto compiuto l'organo competente in occasione della sua prima riunione.

TITOLO VI

DIREZIONE GENERALE

ART. 17

1. Il Direttore Generale sovrintende l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità operativa delle strutture, ed è capo del personale. È preposto all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché alla gestione degli affari correnti. Riferisce del suo operato al Consiglio di Amministrazione. Propone deliberazioni al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Direttori Generali, determinandone poteri e funzioni, anche vicarie. In ogni caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il Vice Direttore Generale Vicario o in caso di assenza o impedimento il Vice Direttore Generale, lo sostituisce con gli stessi poteri.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

ART. 18

1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.
2. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
3. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali è necessario indicare cinque candidati contrassegnati da un numero progressivo, indicando due di essi come candidati a Sindaci Supplenti.
4. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nelle Assemblee ordinarie ("quota di partecipazione") ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dalla Consob in attuazione alle disposizioni vigenti. Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate con l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, dovranno depositare, congiuntamente alle liste, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.
5. Ogni socio titolare del diritto di voto, anche se per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie, può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
6. In calce alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.
7. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.
8. Non possono essere nominati Sindaci coloro che rivestono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque Società quotate o che comunque superino i limiti per il cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
9. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Nel caso in cui alla scadenza del termine sopra indicato sia stata depositata una sola lista, o liste presentate da soci collegati tra loro, ulteriori liste potranno essere presentate sino al quinto giorno successivo alla scadenza di tale termine. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto ai sensi del precedente comma 4 sono ridotte alla metà. Di tutto ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste così presentate, con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere messe a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale, presso la Società di Gestione del Mercato e nel Sito Internet della Società.
10. I certificati rappresentativi delle azioni che integrino la quota di partecipazione di cui al precedente comma 4 dovranno essere depositati nei termini stabiliti dalla legge ai fini dell'intervento in Assemblea.
11. Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.
12. Ogni azionista può votare una sola lista. Il voto espresso in violazione di tali prescrizioni non sarà computato.
13. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Membri Effettivi ed uno Supplente. Il restante Membro Effettivo e l'altro Supplente, saranno i candidati indicati per primi nell'ordine progressivo nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti tra le

liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, secondo i criteri che verranno stabiliti dalla Consob. Il Membro Effettivo così nominato verrà anche nominato dall'assemblea Presidente del Collegio Sindacale.

14. In caso di parità tra le liste è eletto il candidato della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

15. Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza relativa, Sindaci Effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto ed il quinto candidato.

16. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di minoranza, questi è Sostituito dal Sindaco Supplente indicato dalla minoranza e l'altro Sindaco Supplente indicato nella lista di minoranza, assumerà l'incarico di Sindaco Supplente. Il Sindaco così subentrato assumerà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale. Quando venga a mancare un Sindaco non di minoranza, trova applicazione l'art. 2401 cod. civ..

TITOLO VIII

REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

ART. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, previo parere del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dipendenti della Banca che da almeno tre anni ricoprono il ruolo di Dirigente della società, ovvero iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato per almeno un triennio requisiti di professionalità in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge.

Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare il preposto.

TITOLO IX

BILANCIO E UTILI

ART. 20

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'utile netto, effettuato l'accantonamento obbligatorio a riserva legale, è ripartito come segue:

- una quota pari almeno al dieci per cento alla riserva straordinaria;
- il residuo, nella misura fissata dall'Assemblea, ai soci ed eventualmente alle altre riserve esistenti.

3. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e termini fissati nella delibera dell'assemblea che dispone la distribuzione dell'utile netto ai soci.

4. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può stabilire un importo annuo complessivo – non superiore al 3% dell'utile netto di esercizio e comunque non eccedente € 500.000,00 – destinato ad iniziative di carattere scientifico, sociale, assistenziale e culturale, da devolversi a giudizio dello stesso Consiglio di Amministrazione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 21

1. Il domicilio dei soci, per i rapporti tra gli stessi e la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

ART. 22

1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2344 cod. civ., a carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse di mora in misura pari al tasso legale, tempo per tempo determinato dalle autorità competenti, maggiorato di due punti.

NORMA TRANSITORIA

ART. 23

La Società ha stabilito rapporti partecipativi e di collaborazione con la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e con il gruppo bancario ad essa facente capo con l'attribuzione di specifici poteri in materia di controllo gestionale, di nomina degli Organi Sociali e di personale attraverso la conclusione di appositi patti, comunicati e pubblicati ai sensi di legge, tra il socio di maggioranza Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop. e la stessa Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.